

Il giorno **uno** del mese di **marzo** dell'anno **2018**, alle ore 19,30, in seconda convocazione, presso la sede comunale, in una sala aperta al pubblico, **si è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente**, convocata giusta nota prot. n. 4089 del 23/02/2018 all'o.d.g.:

- **Regolamento comunale sulle libere forme associative;**
- **Regolamento funzionamento consiglio comunale (modifiche);**
- **Regolamento Procedimenti amministrativi;**
- **Varie ed eventuali.**

Si da atto che sono presenti i consiglieri Taurino Anna Rita e Longo Lucio, pertanto, verificata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti, le funzioni di segretario verbalizzante, sono svolte dal dipendente comunale sig. Vincenzo Pennetta dal Segretario Generale, che procede alla redazione del presente verbale della riunione.

La Commissione procede all'esame dello schema di regolamento comunale sulle libere forme associative proseguendo con l'esame e lettura dell'art. 6 –Associazioni con sede fuori dal territorio comunale.

La commissione decide di confermare il seguente testo:

ART. 6

ASSOCIAZIONI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

- 1) Le associazioni che hanno sede fuori dal territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'albo comunale delle associazioni a condizione che attestino di:
 - svolgere attività, senza scopo di lucro, nella Comunità di Squinzano;
 - eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;
 - prendere atto che l'amministrazione Comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui all'art. 11 e seguenti, applicherà, in ogni caso, un criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede sul territorio comunale.

Si prosegue con l' esame e la lettura dell'art. 7 – Costituzione di organismi associativi – confermandone la stesura nel seguente modo:

ART. 7

COSTITUZIONE DI ORGANISMI ASSOCIATIVI

- 1) Il Comune valorizza e promuove le libere forme associative impegnate in attività nei settori socio-assistenziali di cui al precedente art.4, anche attraverso il sostegno alla costituzione di organismi con funzioni consultive e propositive (assemblea delle associazioni, forum, etc...) tese a favorire l'integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, la scuola, l'Amministrazione comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.

La commissione prosegue con l'esame e lettura dell'art. 8- Modalità d'iscrizione - che licenzia nel seguente modo:

ART. 8

MODALITA' D'ISCRIZIONE

- 1) La domanda di iscrizione è presentata al Responsabile del Settore unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto pubblico o scrittura privata registrata di costituzione e dello statuto, dai quali risulti l'ambito e i requisiti di cui all'art.5 nonché la sede dell'associazione;
 - b) eventuale copia di affiliazione o adesione ad associazioni a rilevanza sovra comunale;
 - c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - d) eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con indicazione della loro destinazione.
- 2) Le associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono, attraverso un recapito o una sede operativa sul territorio, attività nel Comune, già iscritte all'albo Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione. Analoga procedura si segue per le associazioni a carattere nazionale, come previsto dalla L. 383/2000 all'art. 7 comma 3.
- 3) Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 30 settembre di ogni anno. L'iscrizione è approvata con determinazione del Responsabile del Settore, previa verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente; l'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto all'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni dal preavviso. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Contro l'esclusione all'Albo è

possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Si da atto che alle ore 20,10 la seduta è tolta.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in duplice originale di cui un esemplare viene consegnato al Presidente della IV Commissione Comunale permanente e l'altro ritirato dal segretario della commissione sig. Pennetta Vincenzo, per la sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune e la sua successiva conservazione in atti.

I CONSIGLIERI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE


